



**A.N.AC.**

Autorità Nazionale Anticorruzione



## **PROTOCOLLO DI AZIONE**

### **VIGILANZA COLLABORATIVA CON AUTORITA' REGIONALE DEI TRASPORTI DELLA CALABRIA**

#### **PREMESSO CHE:**

- L'art. 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice) definisce le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- L'art. 213 comma 3 lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 dispone che l'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice;
- L'art. 213, comma 3 lettera h) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 dispone che per affidamenti di particolare interesse l'Autorità svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara.
- L'attività di vigilanza esercitata ai sensi dell'art. 213, comma 3 lettera h) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 è volta a rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento poste in essere dalle stazioni appaltanti, a ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione, con efficacia dissuasiva di ulteriori condotte corruttive o, comunque, contrastanti con le disposizioni di settore;
- Detta attività si svolge in presenza dei presupposti e secondo le modalità procedurali disciplinati dal Regolamento ANAC sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2017;
- L'art. 3 del predetto Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa, dispone che le stazioni appaltanti, prima di indire una procedura di gara, possono chiedere all'Autorità di svolgere un'attività di vigilanza preventiva finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti di gara, a verificarne la conformità alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento dell'intera procedura di gara;
- L'art. 4 del citato Regolamento individua specifici presupposti per l'attivazione della vigilanza collaborativa che, in quanto forma particolare di verifica di carattere prevalentemente preventivo, per essere esercitata efficacemente, non può rivolgersi alla totalità degli appalti indetti da una stazione appaltante, ma deve incentrarsi su particolari specifici casi ad alto rischio di corruzione;
- A tal fine, il richiamato art. 4 indica come di particolare interesse:

- a) gli affidamenti disposti nell'ambito di programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico;
  - b) gli affidamenti disposti a seguito di calamità naturali;
  - c) gli interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche;
  - d) gli affidamenti di lavori di importo superiore a 100.000.000 di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 15.000.000 di euro rientranti in programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari.
- Anche al di fuori delle ipotesi appena elencate, l'Autorità può disporre l'accoglimento di istanze di vigilanza collaborativa, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo, ovvero, di rilevate situazioni anomale e, comunque, sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali. Infine, la vigilanza collaborativa può essere richiesta dalle stazioni appaltanti anche nei casi in cui uno o più contratti siano stati oggetto dell'applicazione delle misure di cui all'art. 32, comma 1, del d. l. n. 90 del 2014.

### **CONSIDERATO CHE**

- In data 21.11.2019, l'Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (di seguito anche ART Calabria) ha inoltrato all'ANAC richiesta di rinnovo del Protocollo di vigilanza collaborativa sottoscritto in data 13 febbraio 2017 con ANAC per la vigilanza collaborativa relativa alla procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico passeggeri su autobus e altre modalità complementari, rimasto inattuato per non aver mai la stazione appaltante trasmesso la documentazione relativa all'affidamento oggetto del Protocollo, la cui durata era stata stabilita in un anno;
- A seguito della richiesta di informazioni integrative da parte di ANAC, l'Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria, in data 23 dicembre 2019, ha integrato gli elementi relativi alla gara da sottoporre a vigilanza collaborativa, comunicando che le motivazioni della richiesta sono riconducibili all'elevata rilevanza economica dei servizi da affidare ed al particolare contesto socio-territoriale di riferimento e che il valore dell'affidamento in concessione dei servizi di trasporto pubblico locale per il 2020 è di 155.637.460 euro;
- La richiesta è motivata dall'esigenza di verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, di individuare clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, di monitorare la procedura di gara e l'esecuzione dell'appalto di servizi di trasporto pubblico di passeggeri su autobus e altre modalità complementari, tra cui funicolare urbana e tram, nel bacino della Regione Calabria;
- La richiesta dell'Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria rientra nelle ipotesi di cui all'art. 4, comma 2 del già citato Regolamento soprattutto in considerazione del contesto socio-territoriale in cui tali servizi dovranno erogarsi e pertanto l'ANAC ritiene di avviare un'attività di vigilanza collaborativa.

### **TUTTO QUANTO PREMESSO**

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche 'l'Autorità'), nella persona del Presidente facente funzioni, prof. Francesco Merloni

**E**

L'Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria, nella persona del Commissario, dott. Francesco Cribari, sottoscrivono il presente

---

## **PROTOCOLLO DI AZIONE**

---

### **Articolo 1**

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di azione.

### **Articolo 2**

(Finalità)

1. Il presente Protocollo disciplina lo svolgimento dell'attività di vigilanza collaborativa anche preventiva, come meglio indicato nei successivi articoli, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa del Codice dei Contratti Pubblici, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale.

2. Il procedimento di verifica preventiva di cui al presente Protocollo si svolgerà secondo modalità e termini indicati dal già richiamato Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, con il fine di assicurare la tempestiva attivazione delle procedure e dei connessi adempimenti.

### **Articolo 3**

(Oggetto)

1. L'attività di vigilanza preventiva-collaborativa che l'Autorità porrà in essere riguarda il settore dei contratti pubblici e sarà effettuata limitatamente alla procedura di affidamento in concessione dei servizi di trasporto pubblico passeggeri su autobus e altre modalità complementari, tra cui funicolare urbana e tram, della durata di otto anni, esclusivamente per il periodo compreso tra il momento iniziale della predisposizione del bando di gara e quello dell'aggiudicazione definitiva del contratto, in ottemperanza a quanto disposto dal richiamato articolo del Codice dei Contratti.

### **Articolo 4**

(Procedimento di verifica)

1. Formano oggetto di verifica preventiva i seguenti documenti:

a) determinazione a contrarre;

b) atti della procedura di affidamento:

- bando di gara o lettera di invito nel caso di procedura negoziata o inviti a presentare offerta nel caso di procedura ristretta;
- disciplinare di gara;
- capitolato;
- schema di contratto;
- provvedimenti di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;

- elenco dei partecipanti alla procedura;
- provvedimenti di esclusione;
- verbali di gara, ivi inclusi i verbali del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, i quali vanno trasmessi successivamente alla sottoscrizione, prima dell'adozione di provvedimenti con rilevanza esterna;
- provvedimenti di aggiudicazione;
- ogni altro atto, determinazione o documento predisposto dalla stazione appaltante nell'ambito della fase di aggiudicazione.

2. L'Autorità si riserva comunque la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell'attività collaborativa.

### **Articolo 5**

(Ulteriori forme di collaborazione)

1. Il Commissario dell'ART della Calabria, anche al di fuori degli interventi espressamente individuati al precedente art. 3 comma 2, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo e/o di particolari gravi e comprovate esigenze, può promuovere una verifica preventiva di documentazione ed atti di gara e/o di altri atti e/o provvedimenti concernenti l'esecuzione di altri contratti pubblici, già aggiudicati, richiedendo l'intervento diretto, anche ispettivo, dell'Autorità.

2. L'ART della Calabria si impegna ad inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale relativa a ciascun affidamento la seguente clausola: *“L'ART della Calabria si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp”*.

### **Articolo 6**

(Procedimento di vigilanza collaborativa)

1. Il procedimento di verifica si articola secondo le seguenti modalità:

I. gli atti di cui al precedente articolo 4 sono trasmessi all'Autorità preventivamente alla loro formale adozione da parte dell'ART della Calabria;

II. a seguito della trasmissione l'Autorità esprime un parere, anche formulando eventuali osservazioni;

III. in particolare, qualora si individuino irregolarità o non conformità alle vigenti disposizioni normative o alle pronunce dell'Autorità, l'ANAC formula un rilievo motivato e lo trasmette all'ART della Calabria.

In tale ipotesi, l'ART della Calabria:

a. se ritiene fondato il rilievo, vi si adegua, modificando o sostituendo l'atto in conformità al rilievo stesso, inviando altresì copia del documento in tal senso rettificato;

b. se, invece, non ritiene fondato il rilievo, presenta le proprie controdeduzioni all'Autorità e assume gli atti di propria competenza.

### **Articolo 7**

(Durata)

1. Il presente Protocollo ha durata di mesi dodici (12) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

### **Articolo 8**

(Verifica intermedia)

1. Dopo i primi sei mesi di collaborazione l'Autorità e l'ART della Calabria procederanno ad una prima verifica dell'efficacia delle attività poste in essere, anche al fine di provvedere all'aggiornamento o adeguamento dell'oggetto della collaborazione per i successivi sei mesi.

### **Articolo 9**

(Richieste di accesso agli atti)

1. Le richieste di accesso agli atti che riguardino, nello specifico, le note con cui l'Autorità rende le proprie osservazioni nell'espletamento della vigilanza collaborativa ai sensi del presente Protocollo, saranno trattate ed istruite esclusivamente dal Direttore Generale che si impegna a concedere l'accesso alle suddette note.

### **Articolo 10**

(Prerogative dell'ART della Calabria)

1. Le attività svolte dall'Autorità nell'ambito della vigilanza collaborativa disciplinata dal presente Protocollo di Azione non costituiscono né determinano ingerenza nella fase decisoria che rimane prerogativa esclusiva di ART Calabria, né in alcun modo ne possono limitare la responsabilità in merito. Restano, pertanto, fermi i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC.

Roma, 27 gennaio 2020

Il Presidente f.f. dell'Autorità  
Nazionale Anticorruzione

*Francesco Merloni*

Il Commissario dell'Autorità Regionale  
dei Trasporti della Calabria

*Francesco Cribari*

(firmato digitalmente)